

erano tutte le altre. Al quale proposito, per averne un'idea si può vedere il decreto del senato, che nel 1567 ordinava lo scrutinio quando fu eletto patriarca di Grado il beato Francesco Quirini, il quale decreto era espresso così :

1567. Indict. V. 7. Decembris.

IN ROGATIS.

» Quod infrascripti ad patriarchatum Gradensem probentur ad
 » unum secundum usum, et pro illo qui habuerit plures possit
 » scribi Domino Papae et cardinalibus in forma illa quae videbi-
 » tur Dominio.

» De parte, 95. De non, 17. Reverendus Pater Dominus
 Franciscus, magister in sacra
 pagina, Archiepiscopus Cre-
 tensis.

» 35. » 65. Ven. D. Joannes Primicerius
 Ecclesiae sancti Marci.

Anzi nel 1454, perchè il papa, siccome qualche altra volta per l'addietro era accaduto, non eleggesse di sua autorità, dopo la morte del patriarca san Lorenzo Giustiniani, un prelato, che non fosse per essere di pubblico gradimento, e quindi con siffatta elezione fraudasse il diritto della repubblica; fu decretato dal Consiglio dei Dieci, con una finezza di politica, la quale conservando i proprii diritti non offendeva gli altrui, che si scrivesse al papa Nicolò V, e lo si pregasse a non eleggere verun patriarca senza aver pria ascoltato le proposizioni del senato. Eccone il decreto, trascritto dal registro originale :

» MCCCCLIV. Die XIV Decembris

» In C. X.

» Quod scribatur Pape in hac forma :

» Habemus in civitate nostra Patriarcham virum vita et mo-
 » ribus integerrimum et omni sanctimonia ornatissimum, adeo